

DIRETTIVE E CRITERI DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2002, N° 9

Articolo 1
Disposizioni Generali

Con il presente provvedimento vengono definite le direttive ed i criteri di attuazione relativi alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 21 maggio 2002, n.9.

Per semplicità di esposizione negli articoli seguenti verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

“Legge”	Legge Regionale 21 maggio 2002, n. 9
“Fondo”	Fondo speciale costituito dalla Legge per l'erogazione delle incentivazioni contributive;
“Assessorato”	Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio;
“Ente Istruttore”	Ente convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna per l'istruttoria delle pratiche;
“Istituto Gestore”	Istituto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del fondo speciale e l'erogazione delle agevolazioni contributive.

Articolo 2
Agevolazioni Contributive

Per gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge, sono concedibili le seguenti agevolazioni contributive:

- 1) Contributi in conto capitale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge;
- 2) Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari, ex articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge;
- 3) Contributi in conto canoni di leasing ex articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge.

Articolo 3
Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti che esercitano o intendono esercitare le attività indicate all'articolo 3 della Legge.

Sono escluse dal beneficio le attività indicate all'articolo 4 della Legge. Ai fini della Legge, per “grande distribuzione” si intendono le grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.

I beneficiari non devono avere più di quindici dipendenti, devono operare e svolgere l'intero piano degli investimenti in Sardegna ed essere costituiti in forma di impresa individuale, societaria o cooperativa.

Per commercio elettronico si intende l'attività di commercio al dettaglio di beni e servizi svolta sulla rete internet mediante l'utilizzo di un sito Web, sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (fino all'approvazione della normativa regionale in materia). Ci si riferisce, in particolare, alle transazioni relative a beni e servizi, con consegna a domicilio o digitale, effettuate tra imprese commerciali ed i consumatori finali (c.d. *business to consumer*).

Per servizi ausiliari del commercio si intendono:

- a) gli agenti ed i rappresentanti di commercio;
- b) gli agenti d'affari in mediazione;
- c) le agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- d) le agenzie di spedizione e di operazioni doganali;
- e) le agenzie di viaggi;
- f) le agenzie di assicurazioni.

Articolo 4 **Criteri di priorità**

Il criterio generale è quello dell'ordine cronologico di presentazione all'Ente Istruttore della domanda completa della prescritta documentazione. Farà fede a tal fine la data del timbro postale accettante. Qualora la documentazione dovesse rivelarsi incompleta, il riferimento cronologico sarà quello di completamento della documentazione richiesta.

A parità di data, in caso di acquisto di immobile sarà data priorità, nell'ordine, al richiedente che abbia in corso procedura di sfratto per finita locazione o sia locatario. Di tali requisiti di priorità dovrà essere fornita precisa documentazione a corredo della domanda.

Quale criterio residuale, verrà data priorità alle richieste di contributo di minore entità.

Articolo 5 **Interventi Agevolabili**

Sono agevolabili gli interventi previsti dall'articolo 5 della Legge.

Per i beneficiari di cui all'art.3, lettera d) della Legge, le agevolazioni possono essere concesse anche per progetti di investimento rivolti allo sviluppo ed al miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie. In particolare, gli interventi dovranno essere rivolti al miglioramento dell'efficacia della comunicazione aziendale verso l'esterno; al miglioramento della qualità del servizio reso al cliente; alla ridefinizione dei processi interni aziendali mediante l'uso di internet; all'uso di internet come canale di vendita ed al miglioramento del sistema di identificazione dei prodotti, raccolta degli ordini, pagamento e consegna.

La concessione dei contributi è subordinata all'effettivo esercizio dell'attività di commercio elettronico. A tal fine l'Ente Istruttore e gli Uffici dell'Assessorato sono autorizzati ad effettuare verifiche anche a campione.

Gli interventi possono riguardare anche locali non di proprietà. In tal caso la durata dell'ammortamento del prestito agevolato dovrà essere inferiore o uguale alla durata della locazione.

Nella domanda di agevolazione, le farmacie, i tabaccai, le edicole ed i distributori di carburanti, dovranno fornire una dettagliata illustrazione del programma di intervento al fine di consentire all'Ente Istruttore di poter verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, della Legge.

Sono esclusi dalle agevolazioni gli interventi non strettamente attinenti l'attività commerciale.

Articolo 6 Spese Ammissibili

Le spese relative agli interventi indicati al precedente articolo 5 sono agevolabili e ammissibili esclusivamente se sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Sono agevolabili anche le seguenti spese:

- a) costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza tecnico-economica. Sono ammessi al contributo nella misura massima del 5% della spesa relativa alla sola opera edile.
- b) studi di fattibilità. Sono ammessi solo se l'investimento è in stretta connessione con interventi significativi di gestione come l'avviamento aziendale, la trasformazione e la ristrutturazione globale che incida sensibilmente nell'ordine aziendale.
- c) oneri per la concessione edilizia ed i collaudi di legge;
- d) spese per l'acquisto del suolo aziendale e relative indagini geognostiche.
- e) l'acquisto di hardware e di programmi informatici.

L'acquisto delle attrezzature fisse e mobili, degli impianti e degli arredi si deve riferire a beni nuovi di fabbrica.

Rientrano tra le attrezzature agevolabili gli automezzi strettamente inerenti all'attività commerciale. Possono beneficiare del contributo per tale categoria di beni esclusivamente gli esercenti il commercio ambulante, gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

Per quanto riguarda il commercio elettronico, sono ammesse le spese relative all'hardware ed al software strettamente necessario per la realizzazione del progetto di investimento. Sono ammesse anche le spese di consulenza specialistica e per lo sviluppo di software applicativi, nei limiti del 5% della spesa ammissibile.

Articolo 7 Misura delle Agevolazioni

Le agevolazioni previste dalla Legge sono concesse nel rispetto della disciplina "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001, ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda rivolta all'ottenimento delle agevolazioni, il richiedente dovrà indicare la tipologia di contributo richiesto, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 2, primo comma, della Legge.

I contributi sono condizionati ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico, a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25% delle spese di investimento ammissibili.

Il contributo in conto capitale è concedibile nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.

Quando il contributo in conto capitale è concesso in abbinamento con quello in conto interessi, la percentuale complessivamente agevolabile non può superare il 75% della spesa di investimento ammissibile.

Quando il contributo in conto interesse è l'unica forma di agevolazione, esso è concedibile sul 75% della spesa ammissibile.

Il contributo in conto interesse consiste nell'abbattimento dei due terzi del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il contributo in conto canoni, in alternativa a quello in conto interessi, è concedibile nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2, della Legge.

Il credito d'esercizio ammesso a contributo non può superare il 30% del volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. dell'anno precedente (o frazione d'anno, per le imprese operanti da meno di un anno) e, in ogni caso, la soglia di 50.000 Euro. A partire dal 2004 tale soglia è aumentata a 100.000 euro.

Per le imprese commerciali di nuova istituzione, il credito d'esercizio ammesso a contributo non può superare il 30% dell'investimento proposto e, comunque, la soglia di 40.000 Euro.

L'ammontare complessivo dei contributi in conto capitale, in conto interessi ed in conto canoni di leasing concessi non potrà superare il massimale prescritto dalla citata disciplina "de minimis".

Articolo 8 Durata dei Finanziamenti Agevolati

La durata massima delle agevolazioni in conto interesse è prevista:

- a) in quindici anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a tre anni per gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della Legge.
- b) in dieci anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della Legge.
- c) in cinque anni, per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 5 della Legge.

Articolo 9 Fondo speciale

Ai fini della concessione dei contributi è costituito un fondo speciale, previa convenzione, presso un Istituto di Credito selezionato mediante le procedure di gara di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157.

Articolo 10 **Procedura**

La domanda diretta ad ottenere il contributo deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione del richiedente e dell'iniziativa. Essa dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

- A) Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- B) Per le imprese esercenti il commercio elettronico, copia della comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale, ai sensi dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (la documentazione richiesta potrà subire variazioni in seguito all'approvazione della normativa regionale in materia);
- C) Dichiarazione attestante il numero dei dipendenti;
- D) Dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis" e del rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001. Dovrà necessariamente essere indicata per ogni contributo "de minimis" ricevuto: la data di concessione, la norma in base alla quale è stato ottenuto, l'importo dello stesso.
- E) Piano finanziario con dimostrazione dei mezzi di copertura che verranno utilizzati per effettuare il programma di investimento.
- F) Programma di investimento, motivazioni e risultati attesi.

Tutte le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione di contributi di ammontare superiore a € 25.823 è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n.40 (B.U.R.A.S. 31/8/1990, n. 34).

La domanda, corredata della documentazione prescritta, deve essere presentata, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno all'Ente Istruttore.

Nel caso di leasing agevolato, la domanda è presentata all'Ente Istruttore tramite una società di leasing convenzionata con la Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge. La convenzione dovrà contenere l'indicazione dell'Ente Istruttore di riferimento.

La domanda dovrà pervenire all'Ente Istruttore corredata della relazione istruttoria, delibera o comunicazione di concessione della locazione finanziaria; copia del contratto di locazione finanziaria registrato; copia dei giustificativi di spesa.

Nel caso in cui il finanziamento su cui viene chiesto il contributo in c/interesse venga accordato da un soggetto diverso dall'Ente Istruttore, la domanda dovrà essere presentata a quest'ultimo per il tramite dell'istituto di credito che ha accordato il finanziamento.

In tutti i casi, una copia della domanda, in bollo, deve essere inviata, contestualmente e con lo stesso mezzo, all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio Commercio - Settore promozione commerciale ed incentivazione alle attività commerciali.

L'Ente Istruttore, previa valutazione dell'ammissibilità delle istanze ricevute e della concedibilità delle agevolazioni, procederà -con l'osservanza del criterio cronologico- alla istruttoria tecnico-economica e finanziaria entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della domanda (corredata della prescritta documentazione) e trasmetterà, su supporto cartaceo ed informatico, il prospetto generale delle domande risultate ammissibili al contributo ed una sintetica relazione dell'istruttoria svolta per ciascuna delle domande non risultate ammissibili, al Servizio

Commercio dell'Assessorato (Settore promozione commerciale ed incentivazione alle attività commerciali).

Qualora sia necessario, l'Ente Istruttore, entro 15 giorni, può richiedere ulteriore documentazione necessaria a fini istruttori. Il richiedente deve fornire completo riscontro alle richieste entro 15 giorni, pena l'esclusione.

La concessione del contributo verrà disposta con provvedimento dell'autorità amministrativa competente dell'Assessorato, ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31.

L'Assessorato comunica all'impresa non ammessa all'aiuto le motivazioni dell'esclusione dalle provvidenze, entro 15 giorni da tale decisione.

Avverso la decisione di esclusione dalle provvidenze, l'impresa potrà presentare ricorso all'autorità amministrativa competente dell'Assessorato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della non ammissibilità. La conseguente decisione verrà assunta entro i successivi 90 giorni, sentito il Comitato Tecnico di cui all'articolo 11 delle presenti direttive. Il Comitato Tecnico esprime un parere non vincolante.

Articolo 11 Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto nel seguente modo:

- a) il Direttore Generale dell'Assessorato o un suo delegato;
- b) un funzionario del Servizio Commercio;
- c) un rappresentante dell'Ente Istruttore cui è stata presentata la domanda per l'ottenimento del contributo;
- d) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni delle Imprese Commerciali più rappresentative, operanti in Sardegna con proprie strutture ed uffici in almeno due Province.

Il Comitato Tecnico è presieduto dal Direttore Generale o dal suo delegato. Per assicurare che non si verifichino interruzioni nel funzionamento del Comitato, per ciascuno dei componenti deve essere indicato almeno un supplente.

Articolo 12 Obblighi per le Imprese

Il provvedimento di concessione del contributo dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria i seguenti obblighi, pena la revoca del contributo ed il rimborso delle somme percepite:

- a) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'autorità amministrativa competente ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, i beni acquistati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo;
- b) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi nazionali di lavoro;

- c) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo una proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta e per provati motivi da parte dell'autorità amministrativa competente ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31.

L'accertamento della inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nelle direttive e nella Legge determina la revoca del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso da parte dell'Ente Istruttore, maggiorato degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

In caso di accertamento di eventuali inadempienze da parte del beneficiario o l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, l'Ente Istruttore deve darne comunicazione agli uffici regionali per la determinazione della revoca.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento. In caso di estinzione volontaria parziale del finanziamento l'entità del contributo concesso è limitata alla parte residua. In caso di accertamento di tali circostanze l'Ente Istruttore deve darne comunicazione agli uffici regionali per la determinazione della revoca.

In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con atto dell'Assessorato regionale del Commercio. In caso di accertamento dei fatti in argomento, l'Ente Istruttore deve darne comunicazione all'Assessorato per le competenti determinazioni.

Con provvedimento adottato ai sensi ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, l'Assessorato autorizza i subentri, sulla base della proposta formulata dall'Ente Istruttore contenente l'attestazione del rispetto della Legge e delle presenti direttive.

L'erogazione del contributo verrà sospesa qualora vengano avviate azioni esecutive e/o concorsuali. Di tale circostanza l'Ente Istruttore deve dare comunicazione all'Assessorato.

Articolo 13 **Erogazione delle Agevolazioni**

Le erogazioni dei contributi sono effettuate su ordine dell'Ente Istruttore da parte dell'Istituto Gestore.

L'erogazione del contributo in conto capitale è effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, per un numero non superiore a quattro e su richiesta dell'impresa beneficiaria.

La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile, a prima richiesta dell'Assessorato, a favore del Fondo.

L'anticipazione si recupera con la successiva *tranche* di contributo, con contestuale estinzione della garanzia fideiussoria.

L'ultima quota di contributo viene erogata successivamente alla presentazione ed alla verifica da parte dell'Ente Istruttore della documentazione finale di spesa.

Il contributo in conto interesse è versato alla scadenza delle singole rate all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento. L'agevolazione decorre dalla data del provvedimento di concessione da parte dell'Assessorato, non da quella di stipula del finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge, alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria è concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo.

L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società di locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate ovvero in via attualizzata, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 14 **Controllo e Monitoraggio**

L'Assessorato è autorizzato ad effettuare controlli finalizzati a verificare la realizzazione degli interventi previsti ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge e nelle direttive di attuazione. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta per finalità di controllo.

Nel rispetto del Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001, l'Assessorato dovrà registrare e riunire su supporto informatico tutte le informazioni riguardanti l'applicazione della Legge.

Nella domanda di contributo il richiedente dovrà indicare il numero dei dipendenti, il fatturato e se l'impresa è di nuova costituzione. Sulla base dei dati raccolti l'Assessorato effettuerà periodicamente delle indagini, anche a campione, per le finalità di cui all'articolo 7, lettera a) della Legge.